RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/1307 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2020

relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) La crisi di COVID-19 ha dimostrato che la connettività è fondamentale per le persone e le imprese dell'Unione. Le reti di comunicazione elettronica, in particolare quelle ad altissima capacità, sono state indispensabili nella risposta alla crisi, consentendo il lavoro a distanza nonché l'insegnamento, l'assistenza sanitaria, la comunicazione interpersonale e l'intrattenimento a distanza. La diffusa connettività Gigabit è alla base dell'uso intensivo della larghezza di banda nella sanità, nell'istruzione, nei trasporti, nella logistica e nei media, settori che possono rivestire un ruolo fondamentale nella ripresa economica dell'Europa. In generale, la connettività fissa e senza fili contribuisce in modo significativo a fornire servizi accessibili e a prezzi abbordabili, nonché a superare il divario digitale. Offre uno strumento importante per informare il pubblico, aiutare le autorità pubbliche competenti a contenere la diffusione del virus e consentire alle organizzazioni sanitarie di scambiare dati e fornire teleservizi.

(2) La pandemia ha cambiato le prospettive economiche per gli anni a venire. Investimenti e riforme sono necessari più che mai per garantire la convergenza e una ripresa economica equilibrata, lungimirante e sostenibile. Investire nelle priorità comuni dell'Unione, in particolare nei settori delle politiche verde, digitale e sociale, ne migliorerà la resilienza e contribuirà a creare occupazione e crescita sostenibile, modernizzando nel contempo le economie degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto sfruttare appieno il potenziale del dispositivo per la ripresa e la resilienza proposto, garantendo una spesa pubblica efficiente e creando le condizioni più adatte agli investimenti privati. A tal fine la presente raccomandazione fornisce orientamenti agli Stati membri che stanno elaborando le proposte per i loro piani di ripresa e resilienza. Essa indica come gli Stati membri possono adottare misure semplici e realistiche per assegnare lo spettro radio alle reti di quinta generazione (5G) in condizioni favorevoli agli investimenti e come possono agevolare la diffusione di reti fisse e senza fili ad altissima capacità, ad esempio eliminando inutili ostacoli amministrativi e razionalizzando le procedure di rilascio delle autorizzazioni.

(3) In questo contesto socioeconomico è necessario sviluppare un approccio comune dell'Unione, un «pacchetto di strumenti», basato sulle migliori pratiche. L'obiettivo è quello di incentivare lo sviluppo tempestivo di reti ad altissima capacità, comprese le reti in fibra ottica e le reti senza fili di prossima generazione. Un tale approccio sosterrebbe i processi e le applicazioni digitali emergenti e futuri e contribuirebbe direttamente alla crescita e all'occupazione nel quadro della ripresa economica dell'Unione.

(4) Le conclusioni del Consiglio «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», del 9 giugno 2020 ([1]), sottolineano che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di una connettività rapida e universale. In questa situazione gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero sviluppare un insieme di migliori pratiche per ridurre i costi di installazione delle reti e agevolare il dispiegamento di infrastrutture ad altissima capacità, comprese la fibra ottica e il 5G.

(5) Le reti mobili 5G offriranno agli utenti una connettività ad altissima capacità. Tali reti saranno essenziali per gettare le basi delle trasformazioni digitale e verde in settori quali i trasporti, l'energia, l'industria manifatturiera, la sanità, l'agricoltura e i media. Il successo di diversi casi d'uso del 5G dipende dalla continuità del servizio in territori estesi, anche oltre i confini nazionali. È pertanto importante che gli Stati membri adottino misure adeguate per promuovere l'installazione del 5G in tutto il loro territorio, comprese le zone rurali e periferiche, e che cooperino tra loro nella realizzazione del 5G nelle zone transfrontaliere.

([1]) Conclusioni del Consiglio «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», 9 giugno 2020, 8711/20. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/it/pdf

(6) Le azioni relative allo spettro oggetto della presente raccomandazione possono contribuire alla preparazione del piano d'azione per il 5G e il 6G aggiornato della Commissione, annunciato nella comunicazione della Commissione «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» ([2]). Tale piano aggiornato elencherebbe i progressi compiuti, affronterebbe le attuali carenze nell'installazione della rete e fisserebbe un obiettivo ancora più ambizioso per la futura installazione del 5G a livello dell'UE, in modo che la connettività 5G possa realizzare appieno il suo potenziale e contribuire al conseguimento degli obiettivi a più lungo termine dell'UE in materia di trasformazione digitale dell'economia.

(7) La direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) («direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga») mira ad agevolare e incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Nella sua relazione sull'attuazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga ([4]) la Commissione ha individuato una serie di problemi di efficacia, tra cui il fatto che alcune misure facoltative non sono sfruttate appieno dagli Stati membri. La presente raccomandazione dovrebbe quindi proporre misure volte a incentivare lo sviluppo tempestivo di reti di comunicazione elettronica ad altissima capacità sostenibili, comprese le reti 5G.

(8) La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]), che deve essere recepita dagli Stati membri e applicata a decorrere dal 21 dicembre 2020, promuove la connettività, l'accesso alle reti ad altissima capacità e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell'Unione. La presente raccomandazione è volta a contribuire al conseguimento di tale obiettivo ed è pertanto incentrata sullo sviluppo di reti ad altissima capacità.

(9) Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione per sviluppare con urgenza un pacchetto di strumenti contenente le migliori pratiche per l'applicazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga e rafforzare i requisiti minimi di tale direttiva, nonché apportare miglioramenti nei seguenti settori: i) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni nel più ampio contesto degli sforzi per migliorare l'efficienza e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche e per contribuire ad agevolare le attività commerciali; ii) maggiore trasparenza e rafforzamento dello sportello unico; iii) ampliamento dei diritti di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti controllate da enti pubblici; e iv) ottimizzazione del meccanismo di risoluzione delle controversie. Inoltre gli Stati membri dovrebbero individuare misure che contribuiscano a ridurre l'impatto ambientale delle reti di comunicazione elettronica e a garantirne la sostenibilità.

(10) A norma dell'articolo 7 della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti adottino le decisioni relative a tutte le autorizzazioni per le opere di genio civile necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità entro quattro mesi, prorogabili, in via eccezionale, in casi debitamente giustificati o al fine di rispettare altri obblighi o termini fissati nel diritto nazionale ai fini del regolare svolgimento della procedura. Per evitare pratiche incoerenti nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero agevolare il rispetto del termine di quattro mesi per il rilascio o il rifiuto di tutte le autorizzazioni necessarie e dovrebbero inoltre individuare insieme le migliori pratiche che razionalizzerebbero ulteriormente le procedure di rilascio delle autorizzazioni, come l'approvazione tacita e le procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate.

(11) Per determinati tipi di installazioni di reti, alcuni Stati membri hanno istituito procedure di autorizzazione semplificate per ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi sia per gli operatori che per le amministrazioni nazionali. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a procedure semplificate di rilascio delle autorizzazioni o deroghe, al di là di quanto previsto dall'articolo 57 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, nonché definire gli scenari di sviluppo della rete che ne trarrebbero vantaggio (ad esempio, le installazioni provvisorie necessarie a garantire la continuità dei servizi di comunicazione elettronica o il semplice aggiornamento delle reti esistenti, compreso l'aggiornamento al 5G delle esistenti stazioni base mobili).

(12) Per ridurre gli oneri amministrativi e razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni è opportuno agevolare l'uso delle procedure elettroniche e rafforzare lo sportello unico. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero riflettere sulle modalità per trasformare lo sportello unico in un efficace punto di accesso unico che consenta la presentazione delle domande di autorizzazione per via elettronica a tutti i livelli amministrativi.

([2]) COM(2020) 67 final.

([3]) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

([4]) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, COM(2018) 492 del 27 giugno 2018.

([5]) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(13) Un approccio integrato al rilascio delle autorizzazioni sotto la responsabilità dello sportello unico apporterebbe inoltre un valore aggiunto significativo. Ciò potrebbe comportare una procedura pienamente coordinata per i casi in cui sono coinvolte diverse autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto valutare la possibilità di attribuire allo sportello unico un ruolo attivo nel coordinamento e nel monitoraggio delle procedure di rilascio delle autorizzazioni da parte di diverse autorità competenti e nel garantire un adeguato scambio delle informazioni pertinenti.

(14) Per evitare ritardi inutili è opportuno espletare in parallelo le procedure di autorizzazione e di concessione dei diritti di passaggio, anche lungo le vie di comunicazione (ad esempio strade, ferrovie), a norma dell'articolo 43 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di concedere i diritti di passaggio il più rapidamente possibile e, in ogni caso, entro il termine massimo di autorizzazione di quattro mesi, allineando così tale procedura alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga.

(15) Dato il numero crescente di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica e il loro carattere prevalentemente locale, gli oneri per le autorizzazioni per le opere di genio civile possono variare notevolmente tra e all'interno degli Stati membri. Essi possono anche rappresentare una parte significativa dei costi di installazione, in particolare nelle zone rurali e periferiche, dove il costo di installazione per utente è più elevato. Visto che spesso sono necessarie diverse autorizzazioni, sarebbe molto utile se gli Stati membri concordassero modi per mantenere i costi di rilascio delle autorizzazioni a un livello che non disincentivi gli investimenti.

(16) L'accesso a informazioni complete, accurate e aggiornate è indispensabile per garantire un uso efficiente delle infrastrutture fisiche esistenti e un adeguato coordinamento delle opere di genio civile. In quest'ambito il ruolo dello sportello unico è fondamentale. Migliorare la trasparenza delle infrastrutture esistenti e delle opere di genio civile previste è un primo passo chiave per consentire l'accesso alle infrastrutture esistenti e migliorare il coordinamento delle opere di genio civile, che a loro volta generano ulteriori benefici per l'ambiente e le persone. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad alimentare lo sportello unico con tutte le informazioni disponibili, provenienti da diverse fonti, sulle infrastrutture fisiche presenti in una data zona e ad agevolare la messa a disposizione di informazioni georeferenziate.

(17) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a esplorare i mezzi per aumentare la trasparenza in relazione alle infrastrutture fisiche esistenti, aumentando la quantità e la qualità delle informazioni disponibili mediante lo sportello unico. Sono incluse le informazioni fornite bilateralmente su richiesta tra operatori, a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga o che riguardano infrastrutture fisiche controllate da enti pubblici.

(18) Oltre ai requisiti della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga relativi all'accesso alle infrastrutture fisiche esistenti, la realizzazione di reti ad altissima capacità può essere ulteriormente agevolata consentendo agli operatori di ottenere l'accesso alle pertinenti infrastrutture fisiche controllate da enti pubblici, a condizioni analoghe a quelle stabilite dall'articolo 3 di tale direttiva. Tali infrastrutture fisiche comprenderebbero edifici, in particolare tetti e arredi stradali, quali pali per illuminazione stradale, segnaletiche stradali, semafori, cartelloni pubblicitari, fermate di autobus, tram e metropolitana.

(19) La direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga prevede il ricorso a procedure di risoluzione delle controversie in caso di insuccesso delle trattative relative all'accesso alle infrastrutture. Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per individuare insieme le migliori pratiche per meccanismi efficaci ed efficienti di risoluzione delle controversie e il buon funzionamento di tali organismi in tutta l'Unione. Nell'interesse della trasparenza, tali pratiche dovrebbero comprendere la pubblicazione tempestiva delle decisioni degli organismi di risoluzione delle controversie.

(20) L'impronta ambientale del settore delle comunicazioni elettroniche aumenta ed è essenziale prendere in considerazione tutti i mezzi possibili per contrastare tale tendenza. Gli incentivi per l'installazione di reti con, ad esempio, una ridotta impronta di carbonio possono contribuire alla sostenibilità del settore come pure alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici Gli Stati membri sono invitati, in stretta cooperazione con la Commissione, a individuare e promuovere tali incentivi, che possono includere anche procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni od oneri ridotti per l'autorizzazione e l'accesso alle reti che soddisfano determinati criteri ambientali.

(21) Al fine di evitare ritardi inutili nei processi di autorizzazione dell'uso dello spettro radio e l'installazione di reti di comunicazione senza fili, gli Stati membri dovrebbero condividere le migliori pratiche su come tenere conto dei risultati della valutazione ambientale, ove necessario, e in particolare quando le autorità preparano il quadro per la futura autorizzazione dei progetti, nel pieno rispetto della legislazione dell'Unione, in particolare della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]) («direttiva sulla valutazione ambientale strategica») e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ([8]) («direttiva Habitat»). La valutazione ambientale dovrebbe essere effettuata nella fase in cui è possibile individuare e valutare gli effetti ambientali.

(22) Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche fissa un termine comune alla fine del 2020 entro il quale gli Stati membri devono consentire l'uso della banda 3,4-3,8 GHz e di almeno 1 GHz della banda di frequenze pioniera 24,25-27,5 GHz per il 5G. Inoltre la decisione 2017/899/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([9]) fissa al 30 giugno 2020 il termine comune entro il quale gli Stati membri devono consentire l'uso della banda di frequenza pioniera dei 700 MHz per il 5G. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la gestione dello spettro radio promuova una connettività di alta qualità per le imprese e la società con una dimensione transfrontaliera, nonché la digitalizzazione dell'industria, generando in tal modo benefici per l'economia e per la società nel suo insieme, anche in termini di accessibilità, pari opportunità e inclusività. La realizzazione di tale obiettivo potrebbe essere agevolata da uno scambio tempestivo di opinioni e migliori pratiche prima e nell'ambito della procedura di valutazione tra pari istituita dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

(23) Al fine di garantire la tempestiva installazione delle reti 5G e la diffusione di servizi innovativi a partire dal 2020, conformemente al piano d'azione per il 5G ([10]) e tenendo conto dell'insieme di strumenti di cui alla raccomandazione della Commissione sulla cibersicurezza delle reti 5G ([11]), gli Stati membri dovrebbero evitare o ridurre al minimo eventuali ritardi nell'autorizzare l'uso delle bande di frequenze pioniere del 5G a causa della crisi di COVID-19.

(24) Prendendo atto dell'importanza di un'infrastruttura 5G sicura e resiliente per la ripresa e la crescita economica, le procedure di autorizzazione dello spettro radio dovrebbero sostenere, ove opportuno, gli investimenti in infrastrutture alleggerendo gli oneri finanziari per gli utenti dello spettro radio, in particolare per gli operatori, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. Ciò è ancora più importante a causa dell'attuale crisi di COVID-19. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a individuare norme di autorizzazione dello spettro radio volte ad applicare una metodologia di determinazione dei prezzi dello spettro radio favorevole agli investimenti. Tali pratiche possono comprendere, se del caso, incentivi a fornire una copertura senza fili di alta qualità per garantire servizi ampiamente disponibili, anche a livello transfrontaliero.

(25) Per evitare la scarsità di spettro radio che porta a offerte più elevate nelle aste, le migliori pratiche possono riguardare misure volte a non riservare, nel limite del possibile, lo spettro radio nelle bande di frequenze pioniere 5G a fini di pubblica sicurezza e difesa o misure per riservare lo spettro radio armonizzato a livello dell'UE per i servizi di comunicazione elettronica destinati agli utenti privati dello spettro radio, in termini sia di quantità che di scelta di una specifica banda di frequenze, solo se debitamente giustificato.

(26) Le reti 5G richiedono un'installazione di celle molto più densa nelle bande di frequenze più elevate rispetto alle precedenti generazioni di tecnologie. La condivisione passiva e attiva delle infrastrutture e il dispiegamento congiunto dell'infrastruttura senza fili possono ridurne i costi (compresi i costi incrementali), in particolare se vengono utilizzate le bande di frequenze 3,4-3,8 GHz e 24,25-27,5 GHz, e quindi accelerarne la diffusione, sostenere una maggiore copertura della rete e consentire un uso più efficace ed efficiente dello spettro radio a vantaggio dei consumatori. Essa dovrebbe pertanto essere valutata positivamente dalle autorità competenti, in particolare nei settori con rendimenti economici limitati.

([6]) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

([7]) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

([8]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

([9]) Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 131).

([10]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il 5G per l'Europa: un piano d'azione», COM(2016) 588 final.

([11]) Raccomandazione (UE) 2019/534 della Commissione, del 26 marzo 2019, Cibersicurezza delle reti 5G (GU L 88 del 29.3.2019, pag. 42).

(27) La realizzazione di dense reti 5G senza fili sarebbe agevolata anche da regimi di autorizzazione flessibili, che stimolerebbero gli investimenti nelle reti senza fili e garantirebbero un uso efficiente dello spettro radio. Le bande ad alta frequenza superiori a 24 GHz («bande con onde millimetriche»), come la banda di frequenze 24,25-27,5 GHz, offrono una quantità elevata di spettro radio con caratteristiche di propagazione geograficamente circoscritte. Generalmente, gli Stati membri dovrebbero ricorrere a procedure di selezione competitive, come le aste, per concedere i diritti d'uso nelle bande di frequenze limitate; tuttavia in alcuni casi tali procedure potrebbero limitare il potenziale di investimento in reti 5G senza fili dense, nonché la flessibilità e la risultante efficienza dell'uso dello spettro radio. Si potrebbe considerare una buona pratica l'autorizzazione individuale di bande con onde millimetriche armonizzate mediante una procedura amministrativa accelerata, aperta, obiettiva, proporzionata, non discriminatoria e conforme a criteri e procedure trasparenti.

(28) Al fine di evitare soluzioni divergenti in sede di concessione dei diritti d'uso dello spettro radio per fornire servizi senza fili transfrontalieri, gli Stati membri dovrebbero coordinarsi meglio al momento dell'assegnazione dello spettro radio in modo da promuovere una connettività senza fili che sosterrà la trasformazione industriale e la sovranità digitale dell'Unione sulla base di capacità flessibili e multiservizi dell'infrastruttura 5G. L'assegnazione coordinata dello spettro radio è particolarmente importante per soddisfare i requisiti di connettività dei nuovi casi d'uso che contribuiscono alla digitalizzazione delle operazioni nella mobilità stradale e ferroviaria, nei trasporti e nell'industria manifatturiera. Tali condizioni riguardano in particolare la qualità del servizio, espressa in termini di capacità, rendimento funzionale, latenza, affidabilità, sicurezza e resilienza della rete.

(29) A tal fine, con la stretta cooperazione della Commissione e il sostegno del gruppo «Politica dello spettro radio», gli Stati membri dovrebbero contribuire a istituire e concordare una serie di migliori pratiche riguardanti grandi esempi innovativi in settori industriali con una dimensione transfrontaliera, come il trasporto stradale o ferroviario (compresi i corridoi transfrontalieri per la mobilità cooperativa, connessa e automatizzata) e le fabbriche intelligenti. Tali pratiche potrebbero sfruttare i risultati dei progetti pilota e delle sperimentazioni finanziati dall'Unione in settori verticali, compresi i corridoi transfrontalieri del 5G. Tali pratiche dovrebbero individuare i pertinenti intervalli di frequenze comuni, i regimi di autorizzazione e le condizioni per gli operatori per la fornitura di servizi (settoriali) dedicati senza fili. Regimi di autorizzazione comuni potrebbero riguardare le autorizzazioni individuali di operatori e portatori di interessi industriali, compreso l'uso condiviso dello spettro radio. Le condizioni di autorizzazione comuni potrebbero riguardare il dispiegamento, la qualità del servizio, l'uso condiviso dello spettro radio, la coesistenza tra sistemi senza fili, l'accumulo anticoncorrenziale dello spettro radio, la cibersicurezza e gli accordi negoziati tra gli operatori mobili e i portatori di interessi industriali, nonché misure volte a proteggere le comunicazioni essenziali per il trasporto aereo. A tale riguardo il gruppo «Politica dello spettro radio» dovrebbe assistere la Commissione nel determinare la necessità di conferire un mandato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni per sviluppare condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro radio.

(30) Gli Stati membri dovrebbero coordinare il processo di autorizzazione dello spettro radio e, in particolare, ricorrere a un processo di autorizzazione comune a norma dell'articolo 37 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche nell'attuazione delle migliori pratiche elaborate dagli Stati membri in cooperazione con la Commissione. Tale processo potrebbe comprendere l'assegnazione di un comune intervallo di frequenze dedicato a condizioni di autorizzazione comuni.

(31) L'attuazione del pacchetto di strumenti sarebbe agevolata da un processo chiaro, un monitoraggio adeguato, una maggiore trasparenza e un migliore dialogo a livello nazionale e dell'Unione.

(32) Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra di loro e a stretto contatto con la Commissione per sviluppare il pacchetto di strumenti. È opportuno coinvolgere da vicino, ove opportuno, il gruppo «Politica dello spettro radio», l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche e le autorità nazionali di regolamentazione, la rete dei centri di competenza sulla banda larga, gli organismi di risoluzione delle controversie e le autorità competenti responsabili delle funzioni dello sportello unico.

(33) La presente raccomandazione lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza e delle norme in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. SCOPO E DEFINIZIONI

1) La presente raccomandazione stabilisce orientamenti per lo sviluppo di migliori pratiche, definite come «pacchetto di strumenti», al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19, concentrandosi su tre settori che mirano in particolare a:

   a) ridurre il costo e aumentare la velocità dell'installazione di reti di comunicazione elettronica e in particolare di reti ad altissima capacità, razionalizzando le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le opere di genio civile, migliorando la trasparenza e rafforzando le capacità degli sportelli unici istituiti dalla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga, ampliando i diritti di accesso all'infrastruttura fisica esistente controllata da enti pubblici e individuando misure che contribuirebbero a ridurre l'impatto ambientale delle reti di comunicazione elettronica;

   b) fornire, ove opportuno, un accesso tempestivo e favorevole agli investimenti allo spettro radio 5G mediante incentivi destinati agli investimenti per l'uso dello spettro radio, come pure procedure tempestive di assegnazione dello spettro radio per le bande pioniere 5G;

   c) definire un processo di coordinamento più solido per l'assegnazione dello spettro radio, che agevoli altresì la prestazione transfrontaliera di servizi 5G innovativi.

2) Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni di cui alla direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga e al codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

2. PROCESSO DI SVILUPPO DI UN PACCHETTO DI STRUMENTI

3) Gli Stati membri dovrebbero collaborare, in stretta cooperazione con la Commissione, per sviluppare un pacchetto di strumenti nei settori di cui alle sezioni 3, 4 e 5 della presente raccomandazione. Ove opportuno, dovrebbero essere coinvolti:

   a) l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche nonché le autorità nazionali di regolamentazione, la rete dei centri di competenza sulla banda larga e le autorità competenti responsabili delle funzioni dello sportello unico per quanto concerne i settori di cui alla sezione 3;

   b) il gruppo «Politica dello spettro radio» e le autorità nazionali di regolamentazione competenti per quanto riguarda i settori individuati nelle sezioni 4 e 5.

4) Entro il 20 dicembre 2020 gli Stati membri dovrebbero individuare e condividere, tra di loro e con la Commissione, le migliori pratiche conformemente alle sezioni 3 e 4.

5) Entro il 30 marzo 2021 gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero pervenire a un accordo sul pacchetto di strumenti.

6) È opportuno che gli Stati membri implementino il pacchetto di strumenti con urgenza e in stretta cooperazione con gli altri Stati membri, la Commissione e le altre parti interessate competenti.

7) Al fine di garantire la trasparenza e facilitare lo scambio di buone pratiche tra Stati membri, il pacchetto di strumenti e qualsiasi informazione correlata dovrebbero essere resi pubblici sul sito web Europa e mediante gli sportelli unici.

3. MIGLIORARE IL COORDINAMENTO A LIVELLO DELL'UNIONE PER RIDURRE I COSTI E AUMENTARE LA VELOCITÀ DELL'INSTALLAZIONE DI RETI AD ALTISSIMA CAPACITÀ

Razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni

8) Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e concordare migliori pratiche per razionalizzare ulteriormente le procedure di rilascio delle autorizzazioni, al di là di quanto previsto dall'ambito di applicazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga quale definito dall'articolo 1 della stessa, e per agevolare il rispetto del termine e delle altre condizioni stabilite dall'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva. È in particolare opportuno che gli Stati membri analizzino le modalità volte a:

   a) agevolare il rispetto del termine massimo di quattro mesi per il rilascio o il rifiuto delle autorizzazioni; per aumentare la certezza del diritto e contribuire a ridurre gli oneri amministrativi, in assenza di una decisione esplicita entro il periodo di quattro mesi, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'approvazione tacita della domanda;

b) semplificare e razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, anche istituendo procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni e/o, ove opportuno, deroghe e definendo il tipo di installazioni di rete che potrebbero beneficiarne;

c) garantire agli operatori il diritto di presentare, per via elettronica mediante lo sportello unico, domande relative a tutte le autorizzazioni necessarie richieste per le opere di genio civile volte a installare elementi di reti ad altissima capacità;

d) istituire lo sportello unico quale solo punto di accesso per la presentazione delle domande relative a tali opere di genio civile; lo sportello unico potrebbe a tal fine essere chiamato a svolgere un ruolo attivo nel coordinamento e nel monitoraggio delle procedure di rilascio delle autorizzazioni a tutti i livelli amministrativi. esso potrebbe altresì rivelarsi necessario per agevolare lo scambio di informazioni sull'avanzamento di tali procedure tra i richiedenti e le autorità competenti, anche comunicando al richiedente la decisione emessa dalle autorità competenti.

9) Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione migliori pratiche volte ad agevolare la concessione dei diritti di passaggio di cui all'articolo 43 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche qualora essi siano necessari per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità. Tali migliori pratiche dovrebbero garantire che, laddove per l'installazione di simili elementi di rete siano necessari sia le autorizzazioni per opere di genio civile sia i diritti di passaggio, le autorità competenti concedano o rifiutino in parallelo le autorizzazioni necessarie entro un massimo di quattro mesi dalla presentazione della domanda.

10) Gli Stati membri dovrebbero scambiare e concordare migliori pratiche per garantire che gli oneri imposti per il rilascio delle autorizzazioni per le opere di genio civile necessarie per installare reti ad altissima capacità siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e che coprano soltanto i costi amministrativi sostenuti per il rilascio di tali autorizzazioni.

Aumentare la trasparenza mediante lo sportello unico

11) Gli Stati membri dovrebbero sviluppare migliori pratiche specifiche per aumentare la trasparenza per quanto riguarda l'infrastruttura fisica, affinché gli operatori possano accedere più agevolmente a tutte le informazioni rilevanti sulle infrastrutture disponibili in una determinata zona. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine prendere in considerazione un rafforzamento del ruolo dello sportello unico e un ampliamento delle sue funzioni per includere, ad esempio, informazioni georeferenziate (mappe e modelli digitali), nonché un'integrazione delle informazioni provenienti da fonti diverse (in particolare le informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti a tutti i livelli, dagli enti pubblici e dagli operatori di rete).

12) Gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare migliori pratiche per garantire che le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, se detenute da enti pubblici, siano rese disponibili in formato elettronico mediante lo sportello unico. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare la possibilità di rendere disponibili mediante lo sportello unico ulteriori informazioni relative all'infrastruttura fisica, oltre alle informazioni minime specificate nella direttiva, quali ad esempio la localizzazione georeferenziata, il modello digitale, il tipo e l'uso corrente dell'infrastruttura o la sua capacità totale e inutilizzata.

13) Per migliorare ulteriormente la quantità e il tipo di informazioni disponibili mediante lo sportello unico, gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di imporre agli operatori di rete di rendere disponibili mediante lo sportello unico, e in formato elettronico, le informazioni relative alla loro infrastruttura fisica esistente che hanno messo a disposizione di altri operatori dietro specifica richiesta.

Ampliare i diritti di accesso all'infrastruttura fisica esistente

14) Per incrementare il numero e i tipi di strutture a disposizione degli operatori per l'installazione di elementi di reti ad altissima capacità, gli Stati membri dovrebbero sviluppare migliori pratiche per consentire agli operatori di ottenere l'accesso all'infrastruttura fisica (compresi edifici e arredi stradali) controllata da enti pubblici che è in grado di ospitare elementi di reti ad altissima capacità, a condizioni simili a quelle stabilite dall'articolo 3 della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga.

Meccanismo di risoluzione delle controversie

15) È opportuno che gli Stati membri sviluppino migliori pratiche per migliorare l'efficienza e l'efficacia del meccanismo di risoluzione delle controversie per quanto riguarda le controversie relative all'accesso all'infrastruttura fisica e il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, allo scopo di risolvere le questioni connesse nel minor tempo possibile e di fornire orientamenti alle parti sulle condizioni e sulle tariffe appropriate, anche mediante la pubblicazione tempestiva delle relative decisioni.

Ridurre l'impronta ambientale delle reti

16) Per incentivare l'installazione di reti di comunicazione elettronica con un'impronta ambientale ridotta, in particolare per quanto riguarda l'uso di energia e le relative emissioni di gas a effetto serra, gli Stati membri sono incoraggiati a sviluppare migliori pratiche, tra cui:

a) i criteri per valutare la sostenibilità ambientale delle reti future;

b) gli incentivi forniti agli operatori per l'installazione di reti sostenibili dal punto di vista ambientale.

Valutazione dell'impatto ambientale

17) Laddove la legislazione dell'Unione, in particolare la direttiva 2001/42/CE («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»), la direttiva 2011/92/UE («direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale») e la direttiva 92/43/CEE («direttiva Habitat»), richiede una valutazione di impatto, e in particolare quando le autorità preparano il quadro per la futura autorizzazione dei progetti, è opportuno che gli Stati membri scambino migliori pratiche su come eseguire la valutazione ambientale e come tener conto dei relativi risultati, nella fase in cui è possibile individuare e valutare gli effetti sull'ambiente, ad esempio quando gli operatori presentano i piani generali di progetti che prevedono la realizzazione concreta o l'installazione delle reti.

4. AZIONE A LIVELLO NAZIONALE PER GARANTIRE UN ACCESSO ALLO SPETTRO RADIO 5G TEMPESTIVO E FAVOREVOLE AGLI INVESTIMENTI

Calendario delle procedure di autorizzazione dello spettro radio

18) Fatta salva qualsiasi valutazione di forza maggiore a norma del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rinvii delle procedure per la concessione dei diritti di uso dello spettro radio dovuto alla crisi di COVID-19 siano ridotti al minimo e che la loro durata sia limitata unicamente al periodo necessario a prevenire o contenere la diffusione della COVID-19. È opportuno che gli Stati membri aggiornino di conseguenza tutte le pertinenti tabelle di marcia nazionali in materia di spettro radio.

19) Gli Stati membri dovrebbero richiedere un forum di valutazione tra pari a norma dell'articolo 35 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche al fine di analizzare in anticipo i progetti di misure per la concessione dei diritti di uso dello spettro radio all'interno delle bande di frequenze 700 MHz, 3,4-3,8 GHz e 24,25-27,5 GHz, nell'ottica dello scambio delle migliori pratiche.

Incentivi per gli investimenti

20) Per fare il punto sugli incentivi destinati agli utenti dello spettro radio affinché investano in maniera sostanziale nel dispiegamento delle reti 5G, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione, in particolare attraverso il gruppo «Politica dello spettro radio», in merito alle misure specifiche che, secondo loro, costituiscono le migliori pratiche, comprese quelle attuate o quelle la cui attuazione è prevista a livello nazionale all'atto dell'autorizzazione dello spettro radio nelle bande di frequenze 700 MHz, 3,4-3,8 GHz e 24,25-27,5 GHz.

È in particolare opportuno che gli Stati membri riferiscano su tutte le misure pertinenti che si pongono quale obiettivo:

a) promuovere prezzi di riserva adeguati che riflettano i livelli minimi dei contributi per i diritti d'uso dello spettro radio;

b) evitare la scarsità di spettro radio garantendo l'assegnazione della quantità totale di spettro radio armonizzato a livello dell'Unione;

c) garantire in maniera non discriminatoria la possibilità che i contributi per i diritti d'uso dello spettro radio siano versati a rate entro il periodo di validità di tali diritti;

d) utilizzare un regime di autorizzazione individuale per la banda di frequenze 24,25-27,5 GHz che ne promuova l'uso tempestivo, incluso in particolare un regime basato su procedure amministrative accelerate, se applicato a diritti d'uso limitati a livello geografico;

e) combinare gli incentivi finanziari con obblighi o impegni formali per accelerare o ampliare la copertura senza fili di alta qualità;

f) garantire, nel rispetto del diritto della concorrenza, la possibilità di condivisione delle infrastrutture attive e passive, nonché di dispiegamento congiunto delle infrastrutture basate sull'uso dello spettro radio.

5. MIGLIORARE IL COORDINAMENTO, A LIVELLO DELL'UNIONE, DELL'ASSEGNAZIONE DELLO SPETTRO RADIO PER USO TRANSFRONTALIERO

21) Al fine di promuovere pratiche coerenti per la concessione dei diritti d'uso dello spettro radio agli operatori per l'installazione delle infrastrutture senza fili di prossima generazione (compreso il 5G) per uso industriale transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero sviluppare e concordare, a tal proposito, migliori pratiche nel quadro del pacchetto di strumenti, anche per quanto riguarda:

   a) l'individuazione di casi d'uso aventi dimensione transfrontaliera, in particolare per quanto concerne i trasporti stradali, i trasporti ferroviari e l'industria manifatturiera, in linea con le priorità dell'Unione ([12]) per la diffusione del 5G;

   b) per ciascun caso d'uso individuato, l'identificazione di una gamma di frequenze dedicata comune in congiunzione con il regime di autorizzazione comune appropriato, come pure le condizioni connesse a tali autorizzazioni e necessarie per garantire la continuità transfrontaliera del servizio, comprese tra l'altro la qualità del servizio e la sicurezza della rete.

22) Gli Stati membri sono invitati a utilizzare le migliori pratiche del pacchetto di strumenti di cui al punto 21 in relazione agli utenti pertinenti sul loro territorio allo scopo, in particolare, di stabilire congiuntamente gli aspetti comuni di un processo di autorizzazione congiunto e di svolgere tale processo congiuntamente, a norma dell'articolo 37 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, entro il 30 marzo 2022.

6. INFORMAZIONI DA FORNIRE

23) Entro il 30 aprile 2021 ciascuno Stato membro dovrebbe trasmettere alla Commissione una tabella di marcia per l'attuazione del pacchetto di strumenti.

24) Entro il 30 aprile 2022 ciascuno Stato membro dovrebbe riferire in merito all'attuazione del pacchetto di strumenti.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2020

Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione

([12]) Cfr. le comunicazioni della Commissione COM(2016) 587 e COM(2020) 67.